

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1709-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 30 luglio 1974
modificato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 agosto 1974
(V. Stampato n. 3161)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(RUMOR)

di concerto col Ministro per l'Organizzazione della Pubblica Amministrazione

(GUI)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(GIOLITTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 agosto 1974*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed assimilati, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1,

al primo comma, le parole: « nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. » sono sostituite dalle altre: « nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Scaduto tale termine la domanda è irrevocabile. »;

al secondo comma, dopo la parola: « carriera » è inserita l'altra: « , grado »;

il terzo comma è sostituito dai seguenti:

« Il collocamento a riposo avverrà per contingenti del 10 per cento il 1° luglio e il 1° gennaio di ogni anno, a partire dal 1° luglio 1975. Detto collocamento per il personale contemplato dalla legge 30 luglio 1973, n. 477, avverrà con decorrenza 1° ottobre di ciascun anno a partire dal 1975. Ogni contingente semestrale dovrà comprendere il collocamento a riposo, a titolo di precedenza, di mutilati ed invalidi di guerra nel limite massimo del 30 per cento. Gli esclusi verranno assegnati al contingente immediatamente successivo con precedenza su tutti gli altri richiedenti.

Entro 120 giorni dal termine previsto per la presentazione della domanda i contingenti di cui ai precedenti commi saranno pubblicati nel bollettino ufficiale delle rispettive amministrazioni, che ne daranno notizia agli interessati.

Sono fatte salve le cessazioni dal servizio, coi benefici di cui al primo comma, per raggiungimento dei limiti di età o dei limiti

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico:

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

massimi di anzianità di servizio di cui all'articolo 2 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, o per dispensa dal servizio per motivi di salute, per decesso dell'impiegato ovvero in applicazione della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Per tutto il personale della scuola è fatta salva in ogni caso la riliquidazione del trattamento di pensione e dell'indennità di buonuscita o di previdenza spettante ai sensi dell'articolo 15, ultimo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477. Tale disposizione si applica anche per il personale che cesserà dal servizio dopo il 25 giugno 1975 »;

L'ultimo comma è soppresso.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-bis. — Per coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro e non oltre il termine previsto per l'ultimo contingente di cui al comma terzo del precedente articolo 1, hanno pendente procedura di riconoscimento delle qualifiche che danno titolo a fruire dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, il termine per la presentazione della domanda prevista dall'articolo 1 del presente decreto è rinviato a 30 giorni dopo l'avvenuta notifica del provvedimento formale di riconoscimento ».

L'articolo 2 è soppresso.

L'articolo 3 è soppresso.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Le domande presentate tra il 30 giugno 1974 ed il giorno della pubblicazione del presente decreto, per produrre gli effetti previsti dal decreto stesso, dovranno essere confermate entro il termine di decadenza previsto dal primo comma dell'articolo 1. Il presente decreto non opera nei confronti delle domande presentate anteriormente al 1° luglio 1974 per i collocamenti a riposo aventi decorrenza anteriore alla stessa data.

Sono fatti salvi i collocamenti a riposo relativi al personale contemplato nella leg-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ge 30 luglio 1973, n. 477, il quale abbia prodotto domanda entro il 30 giugno 1974 con effetto dal 1° ottobre dello stesso anno e per il quale sia stato già emesso il relativo provvedimento formale entro la predetta data del 30 giugno 1974.

Sono altresì fatte salve le cessazioni dal servizio con i benefici di cui al primo comma dell'articolo 1 del presente decreto dei dipendenti della regione Trentino-Alto Adige, che avendo presentato la domanda di collocamento a riposo entro il 31 gennaio 1974 sono stati trattenuti d'ufficio in servizio ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 26 aprile 1972, n. 10, modificata con legge regionale 3 luglio 1974, n. 2 ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Il personale che sarà collocato a riposo ai sensi del presente decreto non può essere assunto in impiego o avere incarichi, eccezione fatta per la partecipazione ad organi collegiali ed a Commissioni, alle dipendenze dello Stato, degli altri enti pubblici, anche economici, di società a partecipazione statale e di enti che fruiscano del contributo ordinario dello Stato e siano sottoposti al controllo della Corte dei conti a norma dell'articolo 100 della Costituzione.

Le assunzioni effettuate e gli incarichi conferiti anteriormente all'8 luglio 1974 al personale collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, cesseranno di avere efficacia nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

All'articolo 7 sono soppresse le parole: « ha effetto dal 1° luglio 1974 ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

Identico.

Identico.

La predetta disposizione non si applica nei confronti di coloro che, dopo essere stati assunti o aver ricevuto incarichi anteriormente alla data dell'8 luglio 1974, entro il predetto termine di sei mesi dichiarino di rinunciare al trattamento di quiescenza ottenuto per effetto della legge 24 maggio 1970, n. 336 ».

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 2.

Nei casi in cui l'applicazione di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, arrechi grave pregiudizio al funzionamento dei servizi centrali e periferici delle singole amministrazioni, il Governo — tenendo conto del trasferimento di competenze e di personale alle Regioni, dei programmi di ristrutturazione della pubblica amministrazione, nonché delle possibilità di trasferimento di personale da altre amministrazioni — entro i 180 giorni successivi al termine fissato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 261, quale risulta modificato dalla presente legge, è delegato a determinare con decreti aventi valore di legge ordinaria la misura della riduzione delle rispettive dotazioni organiche in modo da assicurare la funzionalità dei servizi anche mediante trasferimento di posti all'interno della medesima amministrazione o da una amministrazione all'altra.

I decreti di cui al precedente comma saranno emanati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti e con i Ministri per l'organizzazione della pubblica Amministrazione e per il tesoro, previo parere di una Commissione parlamentare composta da undici senatori e undici deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei presidenti dei gruppi stessi. Gli schemi di decreti saranno altresì inviati, per il parere, al Consiglio superiore della pubblica Amministrazione.

Si prescinde dal parere della Commissione parlamentare e del Consiglio superiore qualora questo non sia espresso entro 45 giorni dalla richiesta.

I decreti di cui al primo comma, previo esame preliminare del Consiglio dei ministri, saranno sottoposti al definitivo parere

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

della Commissione parlamentare di cui ai precedenti commi.

Il parere previsto dal precedente comma dovrà essere espresso entro 30 giorni dalla richiesta del Governo. Acquisito tale parere, le norme sono approvate dal Consiglio dei ministri.

Art. 3.

Per quanto riguarda la rideterminazione delle dotazioni organiche resta ferma la deroga già stabilita, per le amministrazioni in essa espressamente indicate, dall'articolo 3, comma quarto, della legge 24 maggio 1970, n. 336, e da successive leggi speciali.

Nulla è innovato per quanto concerne gli enti indicati nell'articolo 4 della legge predetta.

Art. 4.

Le graduatorie dei concorsi in atto o espletati da non più di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 261, possono essere utilizzate per coprire i posti che risulteranno vacanti per effetto dei decreti delegati di cui al precedente articolo 2, non oltre comunque sei mesi dalla data in cui i posti saranno disponibili.

Le assunzioni in servizio ai sensi del precedente comma saranno effettuate secondo l'ordine di graduatoria, in coincidenza con i collocamenti a riposo previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 261, quale risulta modificato dalla presente legge, ed a mano a mano che si renderanno vacanti i posti relativi.

In caso di esaurimento della graduatoria di cui al precedente comma potrà essere bandito un nuovo concorso con le medesime modalità.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.